

Nuovi reati in tema di trattamento dei dati personali

Il campo d'azione dell'art. 167 D. Lgs. n. 196/2003 trova un alleato

(D. Lgs. n. 51/2018, in vigore dall'8/6/2018)

a cura di Riccardo Salomone

È in vigore dal giorno **8 giugno** 2018 il D. Lgs. 18 maggio 2018 n. 51, recante attuazione della Direttiva 2016/680/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Riguardo agli illeciti penali, occorre citare l'art. 43, sul **trattamento illecito di dati**, ai sensi del quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1 (liceità del trattamento), è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi o, se la condotta comporta comunicazione o diffusione dei dati, con la reclusione da sei mesi a due anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato – dispone poi il secondo comma –, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall'articolo 7 (trattamento di categorie particolari di dati personali) o dall'articolo 8, comma 4 (processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche), è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Sono infine previsti altri due delitti (falsità in atti e dichiarazioni al Garante: art. 44; inosservanza di provvedimenti del Garante: art. 45) e la pena accessoria della pubblicazione della sentenza (art. 46).

In un'ottica di completamento della tutela penale già prevista dal “Codice Privacy”, il nuovo decreto **si applica** al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Per “**autorità competente**” si intende: 1) qualsiasi autorità pubblica dello Stato, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; 2) qualsiasi altro organismo o entità incaricato dagli ordinamenti interni di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.